



REPUBBLICA ITALIANA

N. 1071/09 Reg.Dec.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 985 Reg.Ric.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia- ANNO 2008

na in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 985/2008, proposto dal

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMAN-
DO GENERALE GUARDIA DI FINANZA, in persona del legale
rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De
Gasperi n. 81 è *ope legis* domiciliato;

c o n t r o

FRANCESCO CIANCIMINO, rappresentato e difeso dall'avv. Fran-
cesco Buscaglia, con domicilio eletto in Palermo, via N. Turrisi n. 59,
presso l'avv. Daniela Salerno (studio legale Favata);

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (Sez. Prima)
- n. 578/08, del 7 maggio 2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avv. F. Buscaglia per
Francesco Ciancimino;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Raffaele Maria De Lipsis;

Udito alla pubblica udienza dell'11 marzo 2009 l'avv. dello Stato La Rocca per l'amministrazione appellante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

1) Con ricorso proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, il sig. Francesco Ciancimino - luogotenente della Guardia di Finanza, trasferito d'autorità dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Porto Empedocle al Comando provinciale di Agrigento in data 31 agosto 2006 - impugnava la nota della G.d.F., reparto tecnico logistico della Sicilia, n. 110776 del 30 novembre 2006, contenente il diniego alla sua richiesta di ottenere l'indennità di trasferimento ai sensi della l. 29 marzo 2001, n. 86.

Tale diniego era motivato con l'asserito rilievo che la distanza intercorrente tra le due sedi sarebbe inferiore ai 10 km.

Lamentava il ricorrente:

- la violazione dell'art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241, per non avere l'Amministrazione comunicato il prescritto preavviso di rigetto;
- l'erroneità dell'assunto secondo il quale il conseguimento del beneficio previsto dall'art. 1 della citata l. n. 86/2001 per i trasferimenti d'autorità sia subordinato alla sussistenza di una distanza di almeno 10 km tra le due sedi di servizio;
- l'erroneità, in fatto, dell'assunto secondo il quale tra le sedi di Porto Empedocle e quella di Agrigento intercorrerebbe una di-

stanza inferiore ai 10 Km, dovendosi la distanza misurare secondo il percorso seguito dai mezzi del servizio pubblico di trasporto.

Resisteva l'amministrazione intimata, deducendo che, anche sotto la vigenza dell'art. 1 l. n. 86/2001, il beneficio dell'indennità per il trasferimento di sede rimane subordinato alla sussistenza del presupposto della distanza di almeno 10 km tra le sedi, così come chiarito dalla giurisprudenza nella vigenza dell'art. 1 della l. 10 marzo 1987, n. 100.

2. L'adito TAR, con decisione n. 578/08 del 7 maggio 2008, accoglieva il ricorso, ritenendo la pretesa del ricorrente fondata, per l'assorbente rilievo che l'art. 1 l. n. 86/2001 non subordina più la spettanza del beneficio dell'indennità di trasferimento alla sussistenza di alcuna distanza minima tra le due sedi.

3) Appella la citata decisione, con richiesta di sospensiva, la soccombente amministrazione, contestandone la erroneità.

In sostanza, l'appellante reitera in questa sede le doglianze già articolate in primo grado e basate sull'assunto che "... la indennità connessa al trasferimento del personale militare o equiparato, pur non partecipando della natura dell'indennità di missione ordinaria ... mu-
tua comunque da quest'ultima lo scopo, che è, appunto, quello di sovvenire alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento (permanente) in altra sede ...". E la normativa *ex lege* 86/01 nulla di diverso avrebbe disposto rispetto alla l. 100/87.

Si costituiva il sig. Ciancimino, che insisteva per la reiezione

del gravame.

Con ordinanza n. 10/09 del 12 gennaio 2009, il Collegio respingeva la richiesta cautelare.

All'odierna camera di consiglio, il ricorso è stato deciso.

DIRITTO

1) Il ricorso è infondato.

La questione all'esame del Collegio consiste nello stabilire se al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia (ed al personale appartenente alla carriera prefettizia), trasferito d'autorità ad altra sede di servizio, sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete, oggi, l'indennità per il trasferimento di sede, previsto dall'art. 1 della l. 29 marzo 2001, n. 86, a prescindere dalla distanza tra le due sedi, ovvero se tale beneficio rimanga subordinato alla sussistenza del presupposto della distanza di almeno 10 Km. tra le sedi, come affermato dalla giurisprudenza nella vigenza dell'art. 1 della l. 10 marzo 1987, n. 100.

Sostiene l'Amministrazione appellante che anche in presenza del citato art. 1 della l. n. 86/01, mancando una esplicita abrogazione della precedente normativa, il beneficio *de quo* debba ritenersi ancorato ad un limite minimo chilometrico. Ciò anche perché la speciale indennità in questione "... connessa al trasferimento del personale militare o equiparato, pur non partecipando della natura dell'indennità di missione ordinaria ... mutua comunque da quest'ultima lo scopo, che è, appunto, quello di sovvenire alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento (permanente) in altra sede ...".

La su esposta tesi non può essere condivisa.

2) Come è noto, la l. 29 marzo 2001, n. 86 ha ampliato in alcune parti la normativa contenuta nella l. 10 marzo 1987, n. 100, riguardante il trattamento economico del trasferimento d'autorità del personale militare, disponendo, tra l'altro, che la nuova disciplina ha decorrenza per i trasferimenti effettuati dal 1° gennaio 2001, rimanendo in vigore la precedente disciplina fino al 31 dicembre 2000.

In particolare, l'art. 1 della richiamata l. 86/01 testualmente recita: "Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi".

L'interpretazione letterale della citata disposizione - anche alla luce di una corretta applicazione dell'art. 12 delle Disposizioni della legge in generale - induce a ritenere che, oggi, l'indennità di trasferimento ha una disciplina autonoma e basata su presupposti compiutamente regolati dalla norma in esame, che sono:

a) trasferimento del militare d'autorità;

- b) predeterminazione del criterio di quantificazione, che, in sostanza, non è più affidato al meccanismo di rinvio ad altra normativa;
- c) ubicazione della nuova sede di servizio in un comune diverso da quello di provenienza.

Non si rinviene, invece, alcuna menzione, neanche indiretta, alla necessità di dovere valutare anche l'ulteriore requisito della sussistenza o meno di una distanza minima chilometrica tra le sedi di servizio interessate al trasferimento del militare.

2.1) Ritiene, inoltre, il Collegio che l'orientamento giurisprudenziale invocato dall'odierno ricorrente (C.d.S., sez. III, n. 9496/04 del 24/5/05 e 4491/06 del 20/3/07), formatosi sotto la vigenza dell'art. 1 della menzionata l. n. 100/87 - secondo il quale l'indennità di trasferimento contemplata dalla citata normativa mutuava lo stesso regime giuridico dell'indennità di missione (ivi compresa la distanza chilometrica minima di 10 chilometri tra le due sedi) - non può essere correttamente richiamato dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 della l. 86/2001, che si configura quale norma autonomamente disciplinante il beneficio stesso.

Invero, con la richiamata disposizione non si opera alcun rinvio al "regime giuridico" dell'indennità di missione, non venendo recepito il trattamento economico complessivo di tale indennità, ma la diaria è individuata esclusivamente come parametro di riferimento quantitativo dell'indennità spettante al militare trasferito.

2.2) D'altra parte, non può essere revocato in dubbio che anche il trasferimento d'ufficio in un comune inferiore a 10 chilometri dalla

precedente sede di servizio - ancorchè rispondente ad un precipuo interesse pubblico ed a specifiche esigenze di servizio dell'Autorità disponente - comporta per l'interessato un oggettivo sacrificio, essendo il medesimo costretto ad affrontare nuovi oneri ed ulteriori disagi.

Pertanto, anche sotto questo profilo, appare ragionevole riconoscere l'indennità *de qua* in chiave compensatrice delle maggiori spese sostenute dal militare

3) In corretta applicazione dei su esposti principi, nel caso di specie, trattandosi di trasferimento disposto ad altra sede di servizio, sita in un comune diverso dalla precedente, va riconosciuto all'originario ricorrente, odierno appellato, il beneficio economico invocato.

Pertanto, l'appello dell'Amministrazione va respinto.

La somma da liquidare per la predetta causale va maggiorata dell'importo relativo agli interessi calcolati nella misura legale, a far tempo dalla loro insorgenza e fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria, avuto riguardo alla natura non retributiva del richiesto beneficio.

Quanto alle spese, si rinvencono giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione fra le parti del giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità

Amministrativa.

Così deciso in Palermo l'11 marzo 2009 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Raffaele Maria De Lipsis, estensore, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.

F.to: Riccardo Virgilio, Presidente

F.to: Raffaele Maria De Lipsis, Estensore

F.to: Loredana Lopez, Segretario

Depositata in segreteria

il 18 novembre 2009